



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 giugno 2010
(OR. en)**

11027/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0166 (NLE)**

FISC 62

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: 10 giugno 2010

Oggetto: Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Repubblica italiana e la Repubblica francese a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010)305 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 10.6.2010
COM(2010)305 definitivo

2010/0166 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica italiana e la Repubblica francese a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹ (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettere protocollate dal Segretariato generale della Commissione rispettivamente il 19 novembre e il 19 giugno 2009, la Repubblica francese e la Repubblica italiana hanno chiesto l'autorizzazione di continuare a introdurre una misura di deroga all'articolo 5 della direttiva IVA.

Al fine di facilitare il traffico su strada tra i loro territori, la Repubblica francese e la Repubblica italiana hanno raggiunto un accordo in data 12 marzo 2007 riguardante l'attuazione di una struttura di gestione unificata per il tunnel stradale del Colle di Tenda, che costituisce un collegamento stradale permanente tra i due Stati membri. In particolare, l'accordo attribuisce all'Italia i compiti relativi a funzionamento, manutenzione e sicurezza del tunnel esistente nonché alla costruzione e ai successivi funzionamento, manutenzione e sicurezza di un nuovo tunnel, che correrà parallelo a quello attuale. Il nuovo tunnel sarà percorso dal traffico in una direzione, mentre quello attuale accoglierà il traffico in direzione inversa.

Dato che entrambi i tunnel si trovano sia in territorio francese che italiano, in assenza dell'introduzione di una misura di semplificazione sarebbe necessario fissare il punto esatto in cui si svolge ogni singola operazione imponibile, determinando cioè in quale dei due territori si svolgono le singole operazioni di funzionamento, manutenzione e sicurezza di entrambi i tunnel, nonché quelle di costruzione del nuovo.

Pertanto la Repubblica francese e la Repubblica italiana hanno chiesto l'autorizzazione a poter considerare l'intero perimetro del sito del tunnel attuale e del cantiere del nuovo tunnel come situati sul territorio della Repubblica italiana ai fini della fornitura di beni e servizi, degli acquisti e delle importazioni intracomunitarie per le operazioni connesse alla costruzione, al funzionamento, alla manutenzione e alla sicurezza di entrambi i tunnel.

Deroghe di questo tipo sono state accordate ad altri Stati membri.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Non vi è stata necessità di consultazioni o di consulenze esterne.

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La presente decisione autorizza la Repubblica francese e la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 5 della direttiva IVA relativa a costruzione, funzionamento, manutenzione e sicurezza del tunnel stradale del Colle di Tenda.

La presente decisione si basa sull'articolo 395 della direttiva IVA.

La presente decisione riguarda un'autorizzazione da concedere a due Stati membri su loro richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito.

Ai sensi dell'articolo 395 della direttiva IVA, una deroga alle norme comuni in materia di IVA è possibile soltanto previa autorizzazione del Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è l'unico strumento idoneo, poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza negativa sul bilancio dell'Unione.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica italiana e la Repubblica francese a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto², in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettere protocollate dal Segretariato generale della Commissione, rispettivamente il 19 novembre e il 19 giugno 2009, la Francia e l'Italia hanno chiesto l'autorizzazione a introdurre una misura fiscale particolare relativa al funzionamento, alla manutenzione e alla sicurezza dell'attuale tunnel stradale del Colle di Tenda, nonché alla costruzione, al funzionamento, alla manutenzione e alla sicurezza del nuovo tunnel, che correrà parallelo a quello già esistente.
- (2) La Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera datata 14 dicembre 2009, delle richieste presentate dalla Francia e dall'Italia. Con lettera del 17 dicembre 2009 la Commissione ha comunicato alla Francia e all'Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (3) Il tunnel stradale del Colle di Tenda è un collegamento stradale permanente tra Francia e Italia. L'accordo del 12 marzo 2007 tra i due Stati membri citati ha designato l'Italia come responsabile per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza del tunnel esistente, nonché per la costruzione, il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza del nuovo tunnel che, una volta completato, accoglierà il traffico diretto in senso opposto rispetto a quello che sarà utilizzato nell'attuale tunnel.
- (4) Grazie alla misura in questione, si riterrà che l'intero sito occupato dal tunnel già esistente nonché il perimetro e il cantiere del nuovo tunnel siano situati su territorio italiano ai fini della fornitura di beni e servizi, degli acquisti e delle importazioni intracomunitarie destinate alle operazioni connesse alla costruzione, al funzionamento, alla manutenzione e alla sicurezza di entrambi i tunnel. In assenza di una tale misura,

² GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

sarebbe necessario, secondo il principio della territorialità, verificare per ogni fornitura se il luogo d'imposizione si trova in Francia o in Italia.

- (5) La misura è quindi intesa a semplificare la procedura di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto relativa al funzionamento, alla manutenzione e alla sicurezza del tunnel esistente e, contemporaneamente, alla costruzione, al funzionamento, alla manutenzione e alla sicurezza del nuovo tunnel.
- (6) La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie dell'Unione europea provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, la Francia e l'Italia sono autorizzate a considerare l'intero sito dell'attuale tunnel stradale del Colle di Tenda e il cantiere del nuovo tunnel stradale del Colle di Tenda, che correrà parallelo al primo, come situati sul territorio italiano ai fini della fornitura di beni e servizi, degli acquisti e delle importazioni intracomunitarie connesse a costruzione e, in futuro, al funzionamento, alla manutenzione e alla sicurezza del nuovo tunnel, nonché ai fini del funzionamento, della manutenzione e della sicurezza del tunnel attuale.

Articolo 2

La Repubblica francese e la Repubblica italiana sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il presidente*